

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 2000

Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

del commercio, delle assicurazioni e dei servizi

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPODEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone per il mantenimento allo Stato del compito di determinare gli importi dei diritti di segreteria camerali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 che ha introdotto parziali modifiche alle voci e agli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui all'allegato A annesso al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, apportando inoltre corrispondenti modifiche alle note descrittive delle predette voci;

Considerata la prossima entrata in vigore del regolamento di semplificazione per il Registro delle imprese adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante tra l'altro innovazioni in tema di presentazione per via telematica delle domande di iscrizione e deposito degli atti che le accompagnano;

Ritenuto, a seguito di un generale approfondimento e dell'esperienza maturata nell'applicazione delle tariffe di cui ai citati decreti ministeriali 22 dicembre 1997 e d.d. 18 febbraio 1999, di dover provvedere a

modifica ed integrazione di alcune voci delle tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti e ai servizi connessi al registro delle imprese;

Ritenuto inoltre di dover procedere con provvedimento autonomo alla definizione delle voci e degli importi dei diritti per i servizi di metrologia resi dalle camere di commercio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 nonche' alla revisione dei diritti di segreteria di cui alla tabella B annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997 relativi alla iscrizione nei vari ruoli, registri ed albi tenuti dalle camere di commercio e agli atti e servizi adottati o resi dagli U.U.P.P.I.C.A.;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella degli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui all'allegato A annesso al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, cosi' come modificato dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, e' sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi Cinti L'ispettore generale capo del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica De Leo.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

Numero Voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, è dovuto unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita
1-2-3-4-5	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa un dispositivo di firma digitale (smart card) e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1 - 2	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro, con esclusione delle società di persone. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Per le imprese di pulizia di cui alla legge 82/1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30% ai sensi dell'art. 8 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.
2	Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di S.r.l.
3	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
4 - 5	I diritti si applicano alle società di persone con esclusione delle società semplici costituite ai sensi degli artt. 2251 ss. del c.c. alle quali si applicano i diritti di cui alle voci 6, 7 e 8.
5	Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale.
6	Per le imprese di pulizia di cui alla legge 82/1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30%.
7	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità d'impresa agricola o commerciale. Si applica inoltre all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Il diritto si applica anche alla cancellazione dei soggetti collettivi iscritti nel REA.
9	L'importo è compreso nel diritto di segreteria di cui alla voce 1.1 dell'allegato B al d.m. 22.12.1997 dovuto per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
10	Il diritto si applica anche agli atti di trasferimento di azienda, alla comunicazione del capitale versato, alle variazioni dei consorziati, all'elenco trimestrale delle variazioni dei soci delle cooperative, all'offerta di azioni in opzione e all'offerta di obbligazioni convertibili, all'avviso di anticipata conversione di obbligazioni, alla nomina e conferma di società di revisione, alla rettifica di errori materiali relativa a modelli già depositati. Si applica inoltre alla presentazione di intercalari P separatamente dai modelli base e all'elenco dei soci se depositato separatamente dal bilancio.

11.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA.
11.3	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati
11.2 - 11.6 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
12.3 - 12.7 13.3	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
13 14.7- 14.9 -14.11 16.3	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.
14	Gli importi sono differenziati per le tre diverse tipologie di elenchi e a seconda che gli elenchi siano rilasciati allo sportello o da terminale remoto.
15	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
16.2 - 17.2	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo.
17.3	Il diritto è comprensivo del rilascio di copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di cui alla nota precedente. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.